LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
Dott. SCORDAMAGLIA Ire - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
, nato il ;
avverso la sentenza del 29/03/2016 della CORTE APP.SEZ. MINORENNI di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Scordamaglia Irene;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Filippi Paola che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore presente, avv. Pasquale Luigi Laurenzano, che si riporta ai motivi.

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Perugia - Sezione per i Minorenni - con la sentenza impugnata confermava quella del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, che, in data 3 giugno 2015, aveva condannato alla pena di giustizia perchè riconosciuto colpevole del delitto continuato di tentativo di furto con strappo aggravato in concorso e di lesioni personali in concorso, commesso in in danno dell'anziana .

2. Propone ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore, Avv. Giovanni Bonelli, affidando l'impugnazione a tre motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p., e il vizio di motivazione, poichè la Corte territoriale, male interpretando il materiale probatorio - segnatamente il contenuto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell'esecutore materiale del tentato furto con strappo, ; il contenuto delle plurime dichiarazioni rese dall'imputato e dal concorrente ; il contenuto delle immagini captate dall'impianto di videoripresa installato nel parcheggio in cui il fatto predatorio aveva avuto luogo - aveva errato tanto nel fare applicazione dell'istituto del concorso morale nel reato, posto che i risultati del procedimento probatorio non davano conto nè del previo accordo tra i correi nè del contributo efficiente e consapevole alla realizzazione del reato apportato dall'imputato, che dei criteri che devono guidare il giudice nella valutazione delle prove, in particolare di quelli relativi alla chiamata in correità. Donde ne era derivata una resa motivazionale palesemente illogica del percorso ricostruttivo e valutativo della vicenda.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., e il vizio argomentativo in riferimento all'attribuzione all'imputato del delitto di lesioni

personali cagionate alla vittima del tentativo di furto con strappo. Evidenzia, in particolare, che il fatto del menzionato reato era tutt'altro che prevedibile dall'imputato quale concorrente morale nel delitto di cui al capo A) della rubrica, essendo rimasto acclarato dall'istruttoria dibattimentale compiuta che l'anziana donna era caduta al suolo perchè inciampando le si era appoggiato addosso ed oltretutto essendo tale dinamica precedente e non successiva al tentativo di furto.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 132,133 e 133-bis c.p., e quello di motivazione, non essendo dato comprendere secondo quali modalità il Tribunale avesse operato le riduzioni di pena in riferimento alle attenuanti generiche accordate come prevalenti e al tentativo, palesandosi le stesse, in ogni caso, errate in difetto. Vieppiù apparivano violati i criteri direttivi legali non essendosi tenuto conto della precarietà socio economica dell'impugnante che avrebbe per ciò stesso meritato maggiore clemenza nella determinazione della pena inflittagli.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Pur dietro la formale prospettazione di vizi di violazione di legge e di vizi di motivazione, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'impugnante articola, invero, doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. Rammentato, in via generale, che l'apprezzamento della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito, che è libero di valutare gli elementi raccolti nell'istruzione e nel dibattimento, organizzandoli e dando ad essi, singolarmente considerati e nel loro complesso, il peso e il significato più plausibile, con la conseguenza che il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla sola congruità della motivazione (Sez. 6, n. 7347 del 16/01/1990, Onya, Rv. 184406), deve parimenti essere segnalato che, con orientamento unanime, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, in tema di sindacato in cassazione della valutazione della chiamata di correo operata dal giudice di merito, non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perchè un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perchè, con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima (Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi e altri, Rv. 264577; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 - dep. 16/02/2005, Alfieri, Rv. 231302; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998 - dep. 04/02/1999, Archesso ed altri, Rv. 213444).

Il rispetto di tali canoni interpretativi è di tutta evidenza nell'incedere dell'argomentazione sviluppata dal giudice censurato, che ha dato atto di come dalle dichiarazioni del chiamante in correità, stimate credibili ed attendibili, e riscontrate con i dati ritraibili dalle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente e dal correo maggiorenne e dalle immagini captate dall'impianto di videosorveglianza installato nel luogo in cui il tentato furto con strappo si era verificato, emergesse che l'imputato, già messo a parte dal cugino del proposito di commettere un furto con strappo - come da lui stesso ammesso - avesse tenuto un comportamento - registrato dalle telecamere di videosorveglianza - chiaramente indicativo di una volontà criminosa dell'imputato coincidente con quella dell'autore materiale, il quale, tra l'altro, doveva ritenersi, sulla base delle comuni massime di esperienza, che avesse tratto dalla presenza dei due compartecipi quantomeno un maggior senso di sicurezza nella propria condotta(Sez. 2, n. 6684 del 11/02/1985, Vio, Rv. 170009; Sez. 5, n. 4416 del 09/04/1983, Malaponti, Rv. 158985; Sez. 2, n. 9241 del 15/04/1983, Impellizzeri, Rv. 16101).

Alla stregua dell'insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica secondo cui, ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 - dep. 14/11/2016, Siesto e altro, Rv. 26817701), la presenza dei due coimputati nella contestualità del verificarsi del fatto immediatamente alle spalle dell'autore materiale del tentativo di furto, il quale a sua volta procedeva a ridosso della vittima - è stata correttamente qualificata a titolo di concorso di persone nel delitto contestato, dovendo sottolinearsi come le modalità della condotta del costituiscano inequivocabile indice di concorso nel fatto delittuoso sotto il profilo del contributo materiale, in relazione alla maggiore facilità di azione derivante dall'operare in gruppo, o morale, in ragione del sostegno psichico prestato al . Donde deve riconoscersi che la condotta dell'imputato ha arrecato un preciso contributo causale al fatto, avendo egli pienamente coadiuvato il cugino sia nella fase preliminare, attraverso l'arrivo attuato insieme nel parcheggio, sia nella fase propriamente esecutiva.

2. E' del pari destituito di fondamento il rilievo che attinge il profilo dell'attribuzione all'imputato del delitto di lesioni personali cagionate alla vittima del tentato furto con strappo. A parte le deduzioni di merito che non possono trovare spazio al cospetto di questo giudice di legittimità, deve convenirsi con la Corte territoriale che il verificarsi di lesioni personali a carico di un'anziana, vittima del delitto di furto con strappo, costituisce un'evenienza tutt'altro che imprevedibile, atipica e svincolata dal concordato reato di cui all'art. 624-bis c.p., posto che, sebbene nella fattispecie in parola la violenza si eserciti esclusivamente sulla cosa (Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776), è ben probabile che, a causa della relazione fisica che intercorre tra la cosa sottratta e la persona che la detiene, l'integrità della persona stessa possa subirne una qualche ripercussione, come accaduto nel caso scrutinato sulla base delle peculiarità dell'agire dei concorrenti sulle quali il giudice censurato si è congruamente soffermato.

3. Inammissibili sono le censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, i relativi vizi non essendo stati dedotti con l'atto di appello. V'è, comunque, da rilevare che le doglianze sul punto non colgono in ogni caso nel segno, non emergendo l'illegalità della pena inflitta all'imputato, vieppiù in assenza di specifica deduzione delle ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto operare il computo della pena a partire dal limite edittale minimo della comminatoria di legge.

4. Le considerazioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La minore età del ricorrente impone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017